

**Corte di giustizia dell'Unione Europea  
(dicembre 2012-febbraio 2013)**

**[Corte di giustizia \(Terza Sezione\), sentenza 13 dicembre 2012, cause riunite C-237/11 e C-238/11, Francia c. Parlamento](#)**

**Ricorso in annullamento**

In base ai trattati, il Parlamento europeo, la cui sede è fissata a Strasburgo, deve riunirsi in dodici sessioni plenarie mensili all'anno, ivi compresa la sessione di bilancio, senza precisarne la durata. Il Parlamento ha modificato, nel marzo 2011, il calendario delle sessioni per il 2012 ed il 2013, sopprimendo una delle due plenarie di quattro giorni previste a Strasburgo per i mesi di ottobre del 2012 e 2013. La Francia ha chiesto alla Corte di giustizia l'annullamento delle due deliberazioni del Parlamento, contestando al Parlamento di aver spezzato la regolare cadenza delle plenarie, fissando sessioni aggiuntive a Bruxelles e solo undici plenarie a Strasburgo, con ciò violando i Trattati e la giurisprudenza della Corte. La Corte, interpretando la decisione di Edimburgo adottata dal vertice di Edimburgo nel 1992 e ripresa dai protocolli sulle sedi delle istituzioni, annulla le deliberazioni del Parlamento europeo relative al calendario delle sessioni 2012 e 2013, che si sono discostate dai progetti della conferenza dei presidenti per quanto attiene alle sessioni plenarie mensili considerando che le sessioni plenarie del mese di ottobre, scisse in due dal Parlamento, non possono essere considerate quali singole sessioni plenarie mensili.

(Giulia Tiberi)

**[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), Sentenza 19 dicembre 2012, causa C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce e a. c. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e al.](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La normativa italiana (legge n. 241/1990) autorizza le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro contratti di cooperazione per attività presentanti un interesse comune. Inoltre, le università pubbliche sono autorizzate a fornire prestazioni di ricerca e di consulenza agli enti pubblici o privati, nella misura in cui tale attività non pregiudichi la loro funzione didattica (DPR n. 382/1980). Il rinvio pregiudiziale, esperito dal Consiglio di Stato, è sorto all'interno di una controversia relativa all'approvazione da parte dell'ASL di Lecce del disciplinare per la realizzazione, da parte dell'Università del Salento, di un'attività di studio della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecce a fronte del pagamento all'Università di 200 mila euro, avvenuta senza previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica, portando all'impugnazione della delibera da parte di ordini professionali e alcune imprese per violazione della normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici.

La Corte di giustizia ha chiarito che viola il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici una normativa nazionale la quale autorizzi la stipulazione tra enti pubblici, senza esperire una gara ad evidenza pubblica, di contratti di cooperazione non intesi all'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune e idonei a conferire una posizione privilegiata ad un eventuale prestatore privato. La Corte ha, altresì, ricordato che un contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra un operatore economico e un'amministrazione aggiudicatrice costituisce un appalto pubblico e che è ininfluente il fatto che questo operatore sia un'amministrazione aggiudicatrice, non persegua un preminente scopo di lucro, non abbia una struttura imprenditoriale, non assicuri una presenza continua sul mercato. Né un contratto può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che

la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio pattuito. Di conseguenza, secondo la Corte, le prestazioni di ricerca e di consulenza quali quelle oggetto del contratto di cooperazione dedotto nella controversia, pur potendo rientrare nel campo della ricerca scientifica, costituiscono o servizi di ricerca e sviluppo, o servizi d'ingegneria e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, vale a dire servizi contemplati dalla direttiva in materia di appalti pubblici.

(Giulia Tiberi)

**[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), Sentenza 15 gennaio 2013, causa C-416/10 P, Krizan et al.](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte suprema di cassazione della Repubblica slovacca ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata del diritto del pubblico di partecipare alle procedure di autorizzazione dei progetti aventi un notevole impatto sull'ambiente, previsto dalla Convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ) e della direttiva sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (dir. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 ), che riprende le disposizioni della predetta Convenzione.

La Corte di giustizia precisa che il pubblico interessato deve avere accesso alla decisione urbanistico-edilizia sull'insediamento di un impianto con un notevole impatto ambientale e deve disporre di tutte le informazioni pertinenti sin dallo stadio del procedimento amministrativo di primo grado, anteriormente all'adozione di una prima decisione, purché esse siano disponibili alla data in cui si svolge tale fase procedurale. La Corte altresì evidenzia come il rifiuto di mettere a disposizione del pubblico la decisione di assenso urbanistico-edilizio non può essere giustificato invocando la tutela della riservatezza di determinate informazioni commerciali o industriali.

(Giulia Tiberi)

**[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), Sentenza 22 gennaio 2013, causa C-283/11, Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

Secondo la Corte di Giustizia è valida la limitazione dei costi di ritrasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico – quali gli incontri di calcio – prevista nella Direttiva 2010/13. A questo proposito la Carta dei diritti fondamentali non osta a che la compensazione economica che il titolare di diritti esclusivi di ritrasmissione può richiedere (per brevi notiziari trasmessi da altre emittenti) sia limitata ai costi tecnici.

Il rinvio era stato effettuato dal Bundeskommunikationssenat austriaco (Consiglio superiore federale in materia di comunicazioni) all'interno di una controversia insorta tra Sky e l'ORF, emittente televisiva pubblica austriaca, in merito alle condizioni economiche di concessione a quest'ultimo del diritto di accesso al segnale satellitare per la trasmissione sul territorio austriaco di brevi notiziari relativi agli incontri di calcio dell'Europa League per le stagioni 2009-2010 e 2011-2012 (i cui diritti di esclusiva erano stati acquistati da Sky per 20 milioni di euro). Il Bundeskommunikationssenat aveva chiesto alla Corte di Giustizia se l'art. 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/13, imponendo che il titolare dei diritti radiotelevisivi fosse tenuto a consentire la realizzazione di brevi estratti di cronaca a qualsivoglia emittente televisiva, stabilita nell'Unione, senza poter esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale, non costituisca una violazione dei diritti

fondamentali sanciti dagli artt. 16 (libertà di iniziativa economica) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia ha risposto che il titolare di tali diritti non vanta una posizione giuridica tale da non ammettere alcuna ingerenza o limitazione. In base al principio di proporzionalità le libertà di impresa e di proprietà non costituiscono prerogative assolute, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua "funzione sociale", che la rende "soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell'interesse generale, limiti all'esercizio dell'attività economica". In questo senso, l'art. 15 della Direttiva persegue l'obiettivo, di interesse generale, di tutelare la libertà fondamentale di ricevere informazioni (art. 11 della Carta dei diritti fondamentali), impedendo – secondo il principio di proporzionalità – le limitazioni e le ingerenze alla libertà di impresa imposte da norme del tenore di quelle oggetto di giudizio, privilegiando in tal modo, con riguardo alla necessaria ponderazione degli interessi in gioco, l'accesso del pubblico all'informazione rispetto alla libertà contrattuale.

(Erik Longo)

**[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), Sentenza 24 gennaio 2013, cause riunite C-186/11 e C-209/11, Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill Plc e Sportingbet Plc c. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou](#)**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Le società organizzatrici di giochi di azzardo Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno agito dinanzi al Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) contro i rifiuti taciti delle autorità greche di concedere loro l'autorizzazione ad organizzare in Grecia scommesse sportive. I giudici greci hanno chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione e in particolare i principi sulle libertà fondamentali (di stabilimento e di prestazione di servizi) impediscano che le leggi di uno stato membro concedano ad un organismo unico il diritto esclusivo di gestione dei giochi d'azzardo. Il Consiglio di Stato greco osserva nel ricorso che, sebbene l'obiettivo della normativa nazionale consista nel limitare l'offerta dei giochi e nel favorire la lotta alla criminalità ad essi connessa, l'OPAP persegue una politica commerciale espansionistica.

Nella sentenza la Corte di Giustizia rileva che una normativa nazionale, la quale sancisce il monopolio dell'OPAP e vieta ai concorrenti stabiliti in un altro Stato membro di offrire gli stessi giochi nel territorio greco, comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento. Essa verifica quindi se una restrizione siffatta possa essere ammessa a titolo derogatorio, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o per ragioni imperative di interesse generale.

La Corte di Giustizia risponde ai giudici di rinvio affermando che il diritto europeo impedisce al legislatore di uno stato membro di limitarsi a concedere il monopolio sui giochi d'azzardo ad un organismo unico senza indicare nella legislazione, da un lato, il modo in cui vengono limitate in modo coerente e sistematico le attività in tale settore e, dall'altro, senza garantire uno stretto controllo sull'espansione dei giochi d'azzardo ma solo il generico obiettivo della lotta alla criminalità.

(Erik Longo)

**[Tribunale \(Quarta Sezione\), Sentenza 29 gennaio 2013, causa T-496/10, Bank Mellat contro Consiglio dell'Unione europea](#)**

#### **Ricorso per annullamento**

La ricorrente, Bank Mellat, è una banca commerciale iraniana, che è stata inserita nell'elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare iraniana e alla quale sono stati, pertanto, congelati i fondi e le risorse economiche.

In primo luogo, a fronte delle eccezioni sollevate dal Consiglio e dalla Commissione, secondo i quali, alla luce del diritto dell'Unione, le persone giuridiche emanazione di Stati terzi non potrebbero invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali, il Tribunale osserva che tali diritti possono essere invocati dinnanzi al giudice dell'Unione da chi è qualificabile come persona giuridica e che, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere la ricorrente emanazione dello Stato iraniano (nel senso di entità che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri o che gestisce un servizio pubblico sotto il controllo delle autorità).

Ciò premesso il Tribunale esamina il ricorso attraverso l'analisi di cinque distinte fasi: 1) possibilità per la ricorrente di invocare il principio del rispetto dei diritti di difesa; 2) rispetto dell'obbligo di motivazione e della comunicazione degli elementi a carico; 3) garanzia dell'accesso al fascicolo; 4) presunta violazione dei diritti di difesa per quanto attiene il diritto di essere ascoltati e di avere una tutela giurisdizionale effettiva; 5) valutazione di errori nell'esame posto in essere dal Consiglio.

Il Tribunale, ravvisata la possibilità per la ricorrente di proporre il ricorso (1) e analizzati i passaggi della procedura seguita, ritiene che il Consiglio, nel caso di specie, abbia in parte violato sia l'obbligo di motivazione che quello di dare comunicazione degli addebiti (2); non abbia dato pieno accesso alla documentazione (3); non abbia pienamente consentito alla ricorrente di essere sentita, sebbene ne abbia preso in considerazione le osservazioni e che abbia, in parte, violato il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva (4); abbia commesso errori nella sua valutazione (5).

In conclusione il Tribunale annulla i provvedimenti che il Consiglio aveva adottato nei confronti della Bank Mellat.

(Ilaria Carlotto)

### [Corte di giustizia \(Grande Sezione\), Sentenza 29 gennaio 2013, causa C-396/11, Ciprian Vasile Radu](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

Nella fattispecie in oggetto, la Corte d'appello di Costanza (Romania) sottopone alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali, relative all'interpretazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, in combinato disposto con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti, in quanto il giudice rumeno prospetta una possibile violazione di diritti fondamentali derivanti dall'esecuzione dei mandati d'arresto europei emessi dalla Germania contro un cittadino rumeno.

Più in particolare, il cittadino rumeno lamenta il fatto di non essere stato sentito dalle autorità giudiziarie tedesche prima dell'emissione del mandato d'arresto europeo. La Corte di giustizia, evidenziato che il mandato in oggetto è stato emesso non ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, bensì ai fini dell'esercizio dell'azione penale, osserva che, proprio per evitare la fuga dell'interessato, un siffatto mandato deve essere emesso "a sorpresa" e che, in ogni caso, la legislazione europea garantisce il diritto di audizione nello Stato membro di esecuzione.

Le autorità giudiziarie di esecuzione non possono, quindi, rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale sulla base del fatto che la persona ricercata non è stata sentita nello Stato emittente.

(Ilaria Carlotto)

### [Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), Sentenza 31 gennaio 2013, causa C-394/11, Valeri Harier Belov contro CHEZ Elektro Bulgaria AD e altri](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

Nella fattispecie in oggetto, alcune società di distribuzione di elettricità, tra il 1998 e il 1999, avevano installato, in alcuni quartieri urbani bulgari abitati da membri della comunità rom, una serie di contatori per la misurazione del consumo di energia elettrica su dei pali ad un'altezza di sette metri. Più in particolare, le condizioni generali dei contratti di energia elettrica delle società prevedono la possibilità di installare gli strumenti di misurazione in sede di difficile accesso per evitarne la degradazione, o illecite appropriazione, a condizione che sia garantito il controllo visivo dei consumi di chi ne faccia richiesta entro i tre giorni successivi alla richiesta medesima. Il sig. Belov, cittadino di etnia rom abitante nel quartiere, ritenendo che la suddetta misura rappresenti una discriminazione fondata sull'origine etnica, si rivolge alla Commissione per la lotta alle discriminazioni (KZD) che a sua volta solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La pronuncia della Corte si concentra sul carattere di organo giurisdizionale della KZD e, pertanto, sulla legittimazione della stessa a rivolgersi alla Corte di giustizia, posto che a tale scopo vanno valutati il carattere permanente dell'organo, il suo fondamento legale, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l'applicazione delle norme giuridiche, la sua indipendenza nonché l'esistenza di una lite pendente.

Nel caso di specie, valutate le varie circostanze, la Corte ritiene che la decisione che la KZD è chiamata a rendere sia una decisione di tipo amministrativo e non giurisdizionale, con la conseguente non legittimazione a sollevare rinvio pregiudiziale.

(Ilaria Carlotto)

### **[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), Sentenza 31 gennaio 2013, causa C-175/11, H.I.D., B.A. contro Refugee Applications Commissioner e altri](#)**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale in oggetto viene promosso dalla High Court (Irlanda) nell'ambito di un ricorso promosso da due cittadini nigeriani avverso il diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato emesso dalle autorità irlandesi.

La prima questione concerne la possibilità per uno Stato membro di seguire un procedimento accelerato o in via prioritaria basato sulla nazionalità o sul Paese d'origine del richiedente per adottare provvedimenti relativi allo *status* di rifugiati.

Sul punto la Corte di giustizia osserva che è nella discrezionalità dello Stato applicare procedure prioritarie o accelerate anche sulla base della cittadinanza del richiedente (elemento che riveste un ruolo decisivo in materia di asilo), a condizione che siano comunque garantiti i diritti conferiti dalla direttiva sullo status di rifugiato e, in particolare, il beneficio di un termine sufficiente per raccogliere e presentare elementi a suffragio della domanda.

La seconda questione riguarda, invece, la qualifica di organo giurisdizionale del Refugee Appeals Tribunal che è l'organo da adire in Irlanda avverso i provvedimenti sullo status di rifugiati e, conseguentemente, la garanzia di un mezzo di impugnazione efficace.

In proposito la Corte di giustizia riconosce al citato Tribunale tutti i caratteri dell'organo giurisdizionale (dall'origine legale, al carattere permanente, all'applicazione di norme giuridiche, al criterio dell'indipendenza, al rispetto del contraddittorio).

(Ilaria Carlotto)

### **[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), Sentenza 31 gennaio 2013, causa C-12/11, Denise McDonagh contro Ryanair Ltd](#)**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Nel caso di specie, la sig.ra McDonagh, passeggero del volo cancellato Faro-Dublino del 17 aprile 2010, chiede un rimborso alla compagnia aerea Ryanair per non averle prestato

assistenza nel periodo dal 17 al 24 aprile 2010, durante il quale i voli aerei sono stati cancellati a seguito dell'eruzione di un vulcano islandese.

La Dublin Metropolitan District Court si rivolge alla Corte di giustizia per chiedere se l'eruzione del vulcano rientra o va al di là delle "circostanze eccezionali" che ai sensi del regolamento europeo sulla cancellazione dei voli prevedono l'obbligo di assistenza da parte della compagnia aerea ed entro quali limiti sia, se del caso, dovuta tale assistenza.

La Corte di giustizia riconosce che anche l'eruzione di un vulcano deve rientrare tra le circostanze eccezionali che obbligano i vettori aerei a prestare assistenza perché altrimenti i passeggeri con disagi più elevati sarebbero meno tutelati di quelli con disagio limitato. Il regolamento, peraltro, non prevede alcuna limitazione temporale o pecuniaria all'obbligo di assistenza che perdura per tutto il periodo di attesa dei passeggeri: le conseguenze economiche anche ingenti per i vettori aerei non sono sproporzionate rispetto allo scopo di tutela dei passeggeri. In ogni caso il diritto al rimborso deve essere relativo solo alle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli alla luce delle circostanze del caso concreto che spetta al giudice nazionale valutare.

(Ilaria Carlotto)

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Mengozzi, 7 febbraio 2013, causa C-20/12, Giersch**

#### **Rinvio pregiudiziale**

La normativa lussemburghese prevede che il sussidio finanziario per gli studi superiori possa essere assegnato ai soli cittadini dell'Unione che abbiano residenza in Lussemburgo.

Secondo l'Avv. Gen. un tale sussidio rientra fra i vantaggi sociali coperti dal divieto di discriminazione; e poiché la disciplina del Lussemburgo produce una discriminazione indiretta a danno dei figli dei lavoratori frontalieri contraria al principio della libertà di circolazione, essa può considerarsi ammissibile solo se obiettivamente giustificata, idonea e proporzionata allo scopo.

In particolare due sono le giustificazioni addotte dal governo del Lussemburgo a sostegno della misura: la volontà di aumentare la percentuale di residenti in possesso di un diploma di istruzione superiore e, al contempo, la volontà di evitare di introdurre un onere eccessivo a carico dello Stato. A tal proposito, l'Avv. Gen. ritiene che, mentre l'obiettivo di bilancio non giustifica la disparità di trattamento, l'obiettivo politico/sociale della crescita del livello di istruzione può giustificarla, purché i costi della pratica non siano talmente elevati da rendere di fatto impossibile la transizione dell'economia nazionale verso un'economia "della conoscenza". Pertanto spetta al giudice nazionale valutare la proporzionalità della misura, verificando se esistano ragionevoli possibilità che i beneficiari del sussidio continuino a vivere in Lussemburgo, inserendosi nella vita economica e sociale del Paese, e se il passaggio verso un'economia "della conoscenza" sia supportato da ulteriori e idonee politiche pubbliche finalizzate a sviluppare nuove prospettive di occupazione.

(Marilena Gennusa)

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Kokott, 7 febbraio 2013, causa C-546/11, Toftgaard**

#### **Rinvio pregiudiziale**

In Danimarca, i dipendenti pubblici che sono stati licenziati a causa della soppressione del loro posto di lavoro percepiscono per tre anni il loro stipendio originale (indennità di disponibilità) nell'attesa di ottenere un nuovo posto, a meno che non abbiano già compiuto

i 65 anni, poiché a quell'età possono andare in pensione (anche se non sono obbligati a farlo). Ciò costituisce una disparità di trattamento diretta fondata sull'età che non rientra fra le deroghe ammesse dall'art. 6 della direttiva 2000/78 (che comprende i soli regimi previdenziali per la vecchiaia e l'invalidità) e che dunque, per potersi considerare giustificata, deve avere una finalità legittima ed essere proporzionata. Secondo l'Avv. Gen., anche in considerazione dello specifico riconoscimento del diritto a lavoro operato dall'art. 15 della Carta, la misura in questione non può considerarsi necessaria per l'obiettivo di ristrutturare l'amministrazione e renderla più efficiente. Conseguentemente, negare l'indennità ai dipendenti pubblici che abbiano diritto alla pensione, senza considerare, caso per caso, se il dipendente desideri effettivamente percepire la pensione o preferisca rimanere a disposizione per un nuovo posto è in contrasto con la direttiva.  
(Marilena Gennusa)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Kokott, 7 febbraio 2013, causa C-476/11, Kristensen**  
**Rinvio pregiudiziale**

I contributi a carico del datore di lavoro nell'ambito di un regime pensionistico professionale possono essere graduati in base all'età dei dipendenti? L'Avv. Gen. interpreta nuovamente l'art. 6 della direttiva 2000/78, arrivando alla conclusione che un tale regime pensionistico non rappresenta una discriminazione in ragione dell'età quando la graduazione dei contributi consente ai lavoratori più anziani di risparmiare un capitale pensionistico sufficiente anche nell'ipotesi in cui questi inizino la loro attività presso l'impresa in un momento successivo; e se i lavoratori più giovani sono effettivamente inseriti in modo tempestivo nella previdenza complementare aziendale, godendo dello sgravio sotto il profilo finanziario.  
(Marilena Gennusa)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. N. Jääskinen, 7 febbraio 2013, causa C-536/11, Donau**  
**Rinvio pregiudiziale**

La legge austriaca vieta l'accesso agli atti dei procedimenti di diritto pubblico in materia di concorrenza, se non c'è il consenso delle parti nel procedimento (mentre un simile presupposto del consenso di tutte le parti non è richiesto dalle norme generali di diritto processuale civile e penale austriaco). Una tale disciplina è conforme al principio dell'equivalenza e dell'effettività dei rimedi giurisdizionali richiesto dall'art. 19 TUE e al diritto di accesso al giudice ex art. 47 della Carta come interpretato alla luce dell'art. 6 CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo?  
L'Avv. Gen. dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Corte relativa all'art. 47 della Carta giunge alla conclusione che un divieto assoluto di accesso ai documenti in assenza di consenso da parte di tutte le parti costituisca un ostacolo sproporzionato al diritto di accesso e che dunque, sebbene non possa considerarsi in contrasto con il principio di equivalenza, lede il principio della tutela giurisdizionale effettiva.  
(Marilena Gennusa)